

Corte costituzionale. Nessuna disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per l'Iva

Omesse ritenute, soglia promossa

I tributi sono diversi come i destinatari (contribuente e sostituto)

Giovanni Negri
MILANO

Passa il test di costituzionalità la norma che sanziona l'omesso versamento di ritenute (fino al 17 settembre 2011) prevedendo una soglia di 50.000 euro invece di 103.291. A respingere le questioni di legittimità sollevate da una pluralità di uffici giudiziari (Corte d'appello di Milano, Tribunali di Verona e Forlì, Gip di Bergamo) è stata la sentenza della Corte costituzionale n. 100 depositata ieri e scritta da Giuseppe Frigo. Per le ordinanze di remissione, la norma censurata (articolo 10 bis del decreto legislativo n. 74 del 2000) violerebbe l'articolo 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento sia rispetto ai più gravi delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, che prevedono condotte più insidiose e lesive degli interessi

del fisco; sia rispetto all'analogo reato di omesso versamento Iva, come attualmente configurato dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale del 2014 (sentenza n. 80).

Con quest'ultima sentenza la Consulta ha rilevato un difetto di coordinamento tra la soglia di punibilità di 50.000 euro e quelle dei reati di infedele e omessa dichiarazione, pari, rispettivamente, a 77.468,53 e a 103.291,38 euro di imposta evasa. Una differenza di trattamento che provocava, infatti, una conseguenza lesiva del principio di eguaglianza nel caso in cui l'Iva dovuta dal contribuente si fosse situata nell'intervallo tra l'una e le altre soglie. Il nodo era stato poi sciolto dal legislatore nel 2011, prima con il decreto n. 138 e poi dalla legge n. 148, attraverso un abbassamento delle soglie dei due reati. Trattandosi di una disposizione peg-

giorativa, però, non aveva avuto efficacia retroattiva, ma solo dal 14 settembre di quell'anno.

Tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza di ieri, sottolinea una serie di elementi che portano a considerare non paragonabili le due situazioni. Il sostituto d'imposta che omette di versare le ritenute certificate infatti può essere chiamato a rispondere, sul piano penale, soltanto del reato di cui all'articolo 10-bis, tanto se ha regolarmente assolto i propri obblighi dichiarativi, quanto se ha presentato una dichiarazione infedele, quanto se non ha presentato affatto la dichiarazione. Infedele e omessa dichiarazione non possono quindi costituire due termini di paragone.

Da respingere poi è anche il riferimento all'omesso versamento dell'Iva. La circostanza che il legislatore del 2006, nell'elevare



QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Ogni giorno l'analisi di leggi e sentenze

Tutto il meglio (dalle sentenze all'analisi delle leggi) del gruppo 24 Ore per avvocati, notai e uffici legali in un unico abbonamento digitale con il Quotidiano del Diritto.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

anche l'omesso versamento Iva al rango di illecito penale, abbia scelto il suo allineamento all'omesso versamento delle ritenute certificate quanto a soglia di punibilità e a trattamento sanzionatorio, non esclude, per la Corte, differenze importanti tra le due fattispecie. Le previsioni punitive degli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000 non solo riguardano tributi diversi (le imposte sui redditi, nel primo caso, l'imposta sul valore aggiunto, nel secondo), ma hanno anche e soprattutto - come destinatari soggetti i cui ruoli sono nettamente distinti, sul piano tributario: rispettivamente, il sostituto d'imposta e il contribuente, soggetto passivo dell'Iva. Si tratta di posizioni non equiparabili, vista la peculiarità delle funzioni affidate al sostituto d'imposta.

Legge 40. Si all'accesso per le coppie con patologie

Procreazione assistita: generare figli sani è un diritto inviolabile

Alessandro Vitiello

Le coppie fertili affette da gravi patologie genetiche trasmissibili potranno ricorrere alla **procreazione medicalmente assistita**.

Sono state depositate ieri, infatti, le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale 96/2015 (presidente Crisculo, estensore Morelli), che dichiarando l'illegittimità degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della sempre discussa legge 40/2004, consentiranno questa possibilità (si veda l'articolo su «Il Sole 24 Ore» del 15 maggio scorso).

La legge sulla procreazione assistita, infatti, per la Consulta è in contrasto innanzitutto con l'articolo 2 della Costituzione, violando il diritto della coppia a generare un figlio sano. Il diritto alla salute della donna che desidera avere un figlio sano, garantito dall'articolo 32

dei diritti dell'uomo e quindi, per interposizione, del diritto 14 della Costituzione.

Appena la sentenza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, quindi, le coppie fertili che soffrono o sono portatrici di malattia genetica potranno utilizzare le tecniche di procreazione medicalmente assistita per poter accedere a indagini cliniche diagnostiche sull'embrione. La patologia, in sostanza, dovrà essere certificata da un medico, che valutando il pericolo per la sa-

IL PRINCIPIO

Se le malattie trasmissibili saranno certificate si potrà eseguire l'indagine pre-impianto per valutare la salute dell'embrione

lute fisico-psichica della donna per la gravidanza con un feto affetto dalla patologia genetica, può disporre l'indagine pre-impianto.

Non è la prima volta che la legge 40/2004 è stata "amputata" dalla Corte costituzionale. La sentenza 162/2014, infatti, già aveva dichiarato illegittimo ed eliminato dal nostro ordinamento giuridico il divieto di fecondazione eterologa, cioè il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta, contenuto in tre articoli di quella norma.

Va ricordato, infine, che nel 2005 diversi articoli della stessa legge furono sottoposti a referendum abrogativo. La consultazione, però, non raggiunse il quorum.

Cassazione. Le sentenze

Stop a Stamina: «È una cura non scientifica e pericolosa»

La Corte di cassazione bocciando l'appello del metodo Stamina di Davide Vannoni. Con tre sentenze depositate ieri dalla Sesta sezione penale la Corte ha motivato le ragioni per le quali, lo scorso 21 aprile, ha confermato il sequestro delle cellule staminali stoccate nella sala criogenica del laboratorio degli Spedali civili di Brescia disposto nell'inchiesta condotta dal pm di Torino, Raffaele Guariniello.

Per i giudici la cura Stamina non solo è sprovvista di effetti benefici ma addirittura è dannosa per chi ci ha creduto. A tutt'oggi - avvisano - «ne sono sconosciute sia la composizione farmacologica sia l'efficacia terapeutica». Addirittura in circa il 25% dei pazienti che si sono sottoposti alle infusioni di staminali, e dei quali «è stato possibile consultare le cartelle cliniche e le schede di monitoraggio», si sono presentati «eventi avversi, nel 14% dei casi anche gravi».

La Cassazione attribuisce a Vannoni il ruolo di «dominus» regista dell'intercivica degli ha fatto presente che «accendendo al patteggiamento (pena di un anno e 10 mesi) ha sostanzialmente riconosciuto» le sue responsabilità e la competenza della Procura di Torino. Non può quindi trasferire la sede giudiziaria. Anche perché il reato più grave è l'associazione a delinquere, materializzata nel capoluogo piemontese che prevale sul peculato contestato al dottore Mario Andolina e compiuto a Trieste. Gli altri reati vanno dal commercio di medicinali imperfetti alla somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica fino alla truffa aggravata.